

La procedura innanzi descritta é stata richiesta dal procuratore della parte istante all'Ufficiale Giudiziario ai sensi delle previsioni di cui al punto 5) del profilo professionale 293 in G.U. 06/03/90 n. 51, le quali abilitano il predetto Organo Giudiziario, quale Pubblico Ufficiale, a procedere a **stime e valutazioni e redazioni di inventari**.

Tale attività è espletata autonomamente dall'Ufficiale Giudiziario e senza la preventiva autorizzazione del Capo dell'Ufficio necessaria, di converso, per l'attività di consulente tecnico, perito od arbitro di cui all'art. 27 comma II° del D.P.R. 1229/59.

Lo svolgimento di detta attività è documentata con redazione e sottoscrizione di processo verbale (ex punto 7) delle suddette previsioni del profilo professionale) e con apposita relazione contenente le risultanze della descrizione, valutazione, stima ed inventario.

Gli oneri dovuti dalla parte istante, vengono determinati secondo le disposizioni ordinamentali (D.P.R. 1229/59) per quanto riguarda la redazione del verbale, secondo le disposizioni del D.P.R. 352/88 e successive modificazioni per quanto riguarda le attività di relazione.